

VALORE PROBATORIO DELLA SCATOLA NERA NEL PROCESSO CIVILE (**)

di Annunziata Candida Fusco (*)

L'ordinanza della Cassazione n. 13725 del 16 maggio 2024 (1) mi induce a rimeditare sul tema della scatola nera da me già affrontato all'indomani della introduzione, nel corpo del D.L.vo 209/2005, dell'art. 145 bis, inserito dal comma 20 dell'art. 1 della L. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) (2).

Proveremo ad indagare, alla luce di un rinnovato sguardo sulla materia, eventualmente correggendo qualche passaggio della precedente esposizione, la rilevanza probatoria della scatola nera nel processo civile, senza entrare nel labirinto delle problematiche legate alla interoperabilità e portabilità del dispositivo, ai risvolti connessi alla privacy e soprattutto alle affinità o diversità rispetto all'ultima novità imposta dall'adeguamento alla normativa europea, ossia la scatola nera obbligatoria, c.d. EDR (event data recorder), apparecchio in dotazione sui veicoli di nuova immatricolazione (3).

Non possiamo qui ripercorrere le sorti della scatola nera nel contesto giuridico e socioeconomico nostrano dagli esordi ad oggi (4), dovendoci limitare a focalizzare l'attenzione sulla situazione attuale.

Per esigenze espositive riportiamo il testo dell'art. 145 bis, comma 1, cit. intorno al quale ruotano questi nostri rinnovati ragionamenti:

Art. 145 bis (Valore probatorio delle cosiddette scatole nere e di altri dispositivi elettronici)

Quando uno dei veicolo coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'art. 132 ter, comma 1, lettera b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti di causa a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.

Il rinvio operato dall'articolo citato all'art. 132 ter, comma 1, lett b), ci obbliga a ricordare anche il tenore di quest'ultima disposizione:

Art. 132 ter (Sconti obbligatori)

In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: ... (*omissis*) b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (5).

Orbene, dalla lettura dei due testi si ricavano chiaramente alcuni principi: 1) la scatola nera viene abbinata ad un prodotto assicurativo (polizza rca), attribuendo in tal modo una scontistica sul premio; 2) la finalità del dispositivo è evidentemente antifrode, costituendo lo strumento un possibile deterrente rispetto a condotte imprudenti e poco virtuose sia in relazione alla guida che alla gestione di un eventuale sinistro; 3) esistono strumenti diversi dalla scatola nera che il Codice definisce “meccanismi elettronici equivalenti” o “ulteriori dispositivi”; 4) tutti questi dispositivi elettronici devono essere individuati “per i soli requisiti funzionali minimi ... ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore” dell'art. 132 ter; 5) per tutti i predetti dispositivi, descritti nell'art. 132 ter cit., vale la regola prevista dall'art. 145 bis, comma 1, cit. ossia le risultanze in essi registrate formano “piena prova” dei fatti di causa a cui esse si riferiscono; 6) l'unico modo per scardinare siffatta rilevanza probatoria, conferita alle risultanze ex lege, è dimostrare il malfunzionamento o la manomissione del dispositivo: detta prova grava sulla parte contro cui le risultanze sono prodotte; 7) sono fatti salvi i dispositivi già montati sui veicoli prima dell'entrata in vigore della L.

124/2017; 8) queste regole valgono solo nel processo civile: nel processo penale le risultanze della scatola nera non hanno valore di prova legale (6); 9) le risultanze sono rese fruibili alle parti.

Il dibattito relativo alla natura probatoria conferita alle risultanze della scatola nera con il nuovo testo dell'art. 145 bis emerge dai lavori preparatori del DDL concorrenza del 2015 (Atto Senato 2085 del 2015), poi divenuto L. n. 124/2017, consultabili sul sito parlamentare al link https://www.senato.it/Aeg/17/BGT/Schede/Ddliter/documenti/46060_documenti.htm (7).

Prima del 2017 le scatole nere erano considerate, in ambito processualcivile, come un elemento probatorio tra gli altri a disposizione del giudice, il quale, secondo l'art. 116 c.p.c., è investito del potere di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente. Gli orientamenti della giurisprudenza di merito formati sul punto si potevano riassumere in tre filoni. Un primo orientamento escludeva l'efficacia probatoria della "scatola nera", in quanto atto di parte, privo di rigore scientifico, certo e dimostrato, non soggetto a taratura o controlli periodici riscontrabili e che, peraltro, viene invocato proprio a favore della parte che lo ha addotto. I dati forniti dalla "scatola nera" non hanno il crisma di prova documentale sono semplici elementi di prova suscettibili di essere superati dalle altre emergenze processuali (in tal senso v. Giudice di pace di Noci, n. 32/2011 confermata da Trib. Bari – sez. di Putignano – n. 145/2013, per riferimenti v. <https://www.sicurezzaegiustizia.com>).

Un secondo orientamento riconosceva valore probatorio alle risultanze prodotte dalle scatole nere, qualora si fosse accertato che queste erano regolarmente funzionanti al momento dell'incidente (v. Giudice di pace Viterbo, 21 settembre 2006, n. 2956, in *Foro it.*, *Rep.* 2006, voce Circolazione stradale, n. 404).

Infine, un terzo orientamento, pur riconoscendo un utilizzo generalizzato dei dati raccolti da tali sistemi di controllo, attribuiva al giudice il compito di valutarne l'attendibilità quali elementi di prova ai fini della decisione, a meno che la parte avverso la quale essi erano stati prodotti non li avesse disconosciuti in giudizio (v. Trib. Sassari, 4 agosto 2015 n. 1878; Tribunale di Roma, 13 luglio 2015, n. 15286, per riferimenti v. <http://www.ilsole24ore.com>) (8).

Subito dopo l'entrata in vigore della L. 124 cit. (28 agosto 2017), il Giudice di pace di Barra, con ordinanza 30 settembre 2017 sollevava la questione di legittimità costituzionale proprio sul valore legale delle risultanze delle scatole nere, contestando la norma per evidente violazione del principio del contraddittorio, in quanto si tratta di prova formata fuori dal processo e ad opera di una sola parte (addirittura di un terzo, "ovvero la società privata che gestisce i report della scatola nera), ma anche per violazione del diritto di difesa, in quanto la parte contro cui il documento è prodotto "dovrà sobbarcarsi gli oneri di una consulenza tecnica di ufficio" ... "per scardinare

le risultanze di un documento per la cui formazione non è previsto contraddittorio alcuno".

Va detto che ad oggi la Consulta non si è ancora pronunciata sulla questione. Intanto, i giudici di merito, all'indomani della entrata in vigore dell'art. 145 bis, hanno continuato a seguire orientamenti disparati. A fronte di chi ha fatto tesoro delle problematiche sollevate dal giudice barrese, vi è chi ha fatto puntuale e pedissequa applicazione del dettato normativo, dando prevalenza alle risultanze sulle altre prove raccolte in giudizio; vi è infine chi ha cercato di mantenere una certa prudenza rispetto all'impiego dello strumento nonostante le novità introdotte (9).

Riprendendo un po' il filo che collega questo approfondimento a quanto già da noi espresso nel precedente contributo, vi è da ribadire che prima del 2017 la scatola nera era considerata dall'orientamento prevalente alla stregua di una riproduzione meccanica di cui all'art. 2712 c.c., ricompreso nel novero delle prove legali, il quale espressamente prevede che le riproduzioni fotografiche, informatiche, cinematografiche, fonografiche e in genere ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e cose "fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".

Ciò vuol dire che le risultanze della scatola nera, al pari delle risultanze di una registrazione audio o video e simili (anch'esse contenute in un supporto fisico), potevano essere considerate probanti solo fino a quando il soggetto contro cui erano state prodotte non avesse disconosciuto la conformità di fatti e cose rispetto a fatti e cose realmente accaduti. Effettuato il disconoscimento, le risultanze degradavano a semplici presunzioni che, se gravi precise e concordanti, potevano essere utilizzate dal giudice al pari di altri elementi probatori. In cosa consiste il disconoscimento di cui all'art. 2712 c.c.? Come chiarito ampiamente da una annosa e costante giurisprudenza di legittimità fiorita intorno all'articolo in questione, "in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il «disconoscimento» che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni" (Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2015 n. 3122). Ad ogni modo, il disconoscimento, non vincola il giudice, potendo egli apprezzare l'efficacia rappresentativa del documento prodotto (ibidem).

Cosa è cambiato quindi con l'introduzione dell'art. 145 bis? E in cosa consiste il maggior aggravio probatorio a carico del soggetto contro cui le risultanze della scatola sono prodotte?

Il testo dell'art. 145 cit. attribuisce alle risultanze valore di "piena prova" di quanto ivi rappresentato con l'unica eccezione della possibilità per la parte di provare il malfunzionamento o la manomissione. Come qualche giudice ha evidenziato in maniera molto chiara, non è sufficiente che la parte contro cui sono prodotte le risultanze chieda di essere ammessa a provare, magari con prova testimoniale, che i fatti rappresentati si sono svolti diversamente (10); non è cioè sufficiente, oserei dire, che la parte "disconosca" il contenuto delle predette risultanze, inducendo così il giudice a fare saggia applicazione del suo potere di libera valutazione delle prove raccolte. Ciò che la norma pretende è che la parte intenzionata a scardinare il contenuto ed il valore delle risultanze prodotte contro di lei si attivi per provare la manomissione e il malfunzionamento del dispositivo; fatto ciò, si può passare alla seconda fase, ossia dimostrare che i fatti si sono svolti diversamente e quindi se ne può dare prova. Cosa cambia nella sostanza? A mio avviso cambia la postura che le parti e/o il giudice possono assumere rispetto al materiale probatorio. Perché altro è disconoscere ex art. 2712 c.c., comportando detta attività una allegazione puntuale di una narrazione differente e la possibilità di introdurre altri strumenti di prova immediatamente (nello specifico: modulo CAI, verbale delle autorità, prova testimoniale, CTU, ecc.) nonché la possibilità/eventualità che il giudice valuti secondo il suo prudente apprezzamento e decida sul merito anche senza tener in considerazione la scatola nera; altro è imporre preliminarmente di dare la prova del malfunzionamento o della manomissione della scatola ad una parte che fino a quel momento poteva anche non sapere della sua esistenza, costringendola ad una prova diabolica che quasi sempre implica una CTU e oneri economici consistenti. Insomma, alla parte non basta dire (rectius: allegare) che i fatti sono andati diversamente; essa deve provare che il dispositivo non era affidabile, attendibile, perfettamente funzionante, non alterato, non manomesso (11).

Come si evince dalle tante sentenze di merito che sono state emesse intorno alla scatola nera, spesso nemmeno con una CTU si riescono a risolvere pienamente le problematiche sottese all'impiego del dispositivo. Laddove le risultanze relative alle velocità, alle accelerazioni e decelerazioni e ai crash sono altamente attendibili, quelle relative alla geolocalizzazione del veicolo, alla posizione sulla carreggiata, ai punti d'urto sono molto più contestabili, perché il margine di errore tecnico è più alto (12). Ugualmente, il rischio di manomissione è sicuramente più ipotizzabile nella fase di trasmissione delle registrazioni dal dispositivo al provider. A tutto ciò si aggiunga la necessità di contestare, nei termini di preclusione e nel rispetto del microprocesso costituito dalla CTU, eventuali modali-

tà di produzione in giudizio delle risultanze del dispositivo (in formato pdf piuttosto che su file excel o su supporto digitale ecc.) nonché le difficoltà connesse all'acquisizione delle risultanze in sede processuale. Se, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi le risultanze della scatola nera vengono prodotte spontaneamente dall'impresa assicurativa tenuta al pagamento del risarcimento laddove esse risultino in suo favore, cosa dire del caso opposto in cui il danneggiato sa che esiste una scatola nera, le cui risultanze sono a lui favorevole, ma l'impresa tenuta non l'ha prodotta in giudizio? Qui bisogna distinguere, a mio avviso, a seconda che la scatola sia alloggiata sul veicolo del danneggiato o sul veicolo del danneggiante (tralasciamo il tipo di azione attivata): se la scatola è sul veicolo del danneggiato, si può ipotizzare che questi, in maniera virtuosa, si sia procurato le risultanze, mediante accesso agli atti, già in fase extraprocessuale; se non lo ha fatto, lo farà in fase processuale nei tempi e nei modi consentiti. Se invece la scatola è montata sul veicolo del danneggiante, ma le risultanze sono presumibilmente a favore del danneggiato che però non vi ha accesso, direi che, dal tenore dell'ultimo periodo dell'art. 145 bis, comma 1, cit., egli potrà, in sede processuale, attivarsi per richiederne l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c.

Come si inserisce in tutto questo l'ordinanza della Cass. n. 13725/2024 richiamata in apertura?

La pronuncia sembra infliggere un duro colpo all'impiego della scatola nera come prova legale, ponendo fine ai disparati orientamenti dei giudici di merito formati intorno al significato della norma ed alle sue applicazioni pratiche, focalizzando l'attenzione su di un aspetto che era stato già colto da alcuni giudici di merito ma a cui non si era dato così rilievo come invece fa la Corte.

È opportuno esaminare seppur brevemente il caso portato all'attenzione della Corte perché esso incide su alcuni risvolti pratici nella pronuncia finale.

Trattasi di un sinistro avvenuto il 30 gennaio 2018 tra un veicolo modello Mercedes GLA (danneggiato) e un veicolo modello Mazda (danneggiante). Il proprietario della Mercedes chiedeva dichiararsi la responsabilità esclusiva del conducente della Mazda mentre l'assicurazione, compagnia tenuta alla liquidazione del danno, riteneva vi fosse un concorso di responsabilità pari almeno al 30% del conducente della Mercedes perché viaggiava al di sopra del limite di velocità imposto. Il Giudice di pace di Chieti in primo grado dichiarava la responsabilità esclusiva della conducente della Mazda in quanto non aveva rispettato il segnale di stop. Proponeva appello la U. innanzi al Tribunale di Chieti, adducendo che il Gdp aveva errato nel suo giudizio in quanto non aveva tenuto in conto le risultanze della scatola nera montata sulla Mercedes. "A dire dell'appellante, il Giudice di pace avrebbe dovuto attribuire valore di prova legale, ai sensi dell'art. 145 bis del codice delle assicurazioni private, al dispositivo elettronico satellitare montato sulla vettura Mercedes e di conseguenza al fatto,

rilevato da tale dispositivo, per cui quest'ultima vettura, al momento dell'impatto, viaggiava a 58 km/h e, dunque, oltre il limite di velocità (50 km/h) ivi consentito. Con sentenza n. 312/2021 il Tribunale di Chieti rigettava l'appello, condannando la U. alle spese del grado. Avverso la predetta sentenza la U. proponeva ricorso in Cassazione. La U. riproponeva i motivi già sostenuti, evidenziando che il Tribunale di Chieti aveva errato nella motivazione fornita. Il Tribunale di Chieti aveva rigettato l'appello per tre motivi: 1) facendo propria la posizione del danneggiato, aveva disconosciuto il valore di "prova legale" ai dati forniti dal dispositivo satellitare montato sulla Mercedes "per non essere mai stati emanati i decreti attuativi di cui all'art. 132 ter D.L.vo n. 209/2005 che avrebbero dovuto regolamentare il funzionamento delle cc.dd. "scatole nere", 2) aveva escluso il valore di prova legale alle risultanze del dispositivo satellitare montato sulla Mercedes "benché l'impianto di rilevamento fosse in uso già prima della data di entrata in vigore della L. n. 124/2017 ed il suo funzionamento non dovesse seguire, al fine dell'utilizzo dei dati raccolti, le regole da stabilirsi con i decreti attuativi del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico al tempo del sinistro (3171/2018) non ancora emanati"; 3) aveva deciso la lite sulla scorta della CTU espletata in primo grado non tenendo però in considerazione che lo stesso CTU avesse preventivamente accertato il "perfetto funzionamento" del dispositivo satellitare presente sulla Mercedes incidentata e, dunque, "operasse il divieto normativo dell'utilizzo di risultanze istruttorie diverse da quelle fornite dalla scatola nera ai fini del decidere".

La Cassazione rigetta seccamente tutti i motivi, concludendo il ragionamento compiuto dal Tribunale di Chieti. In sintesi, per quanto qui ci interessa, la Corte si esprime in questo modo: illogico appare ritenere di poter attribuire validità ai dispositivi già installati a prescindere dall'emanazione dei decreti: "è palese che il «fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni», cioè anche dell'art. 132 ter, implica la necessaria emanazione dei decreti, perché solo essi evidenziano le caratteristiche per ravvisare nei vecchi dispositivi la c.d. «equiparabilità»". Precisato ciò, la Corte continua e chiude apoditticamente la questione. "Poiché l'art. 145 bis del D.L.vo 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis (rectius: ter, ndr), non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri".

Insomma, gli ermellini, senza minimamente accennare alla sollevata questione di legittimità costituzionale, sospendono ogni possibilità di utilizzazione in ambito processuale dello strumento così come pensato fino all'emanazione del decreto ministeriale che dovrà stabilirne i

requisiti minimi di funzionalità e affidabilità. Sembra dire la Corte, a mio sommo avviso, che una prova legale così concepita, con una tale inversione dell'onere probatorio, non è ammissibile, data la natura dello strumento e la dinamica squisitamente privatistica ("strumento prodotto da un privato per un privato") senza una garanzia forte di affidabilità ossia senza che lo strumento "sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri". Questa garanzia potrà essere fornita solo dal decreto ministeriale (13).

Domanda: cosa dovrà contenere il decreto ministeriale affinché la scatola nera possa costituire prova legale valida e inattaccabile? Ma soprattutto, se il decreto dovesse essere finalmente adottato, potrebbe il mutato scenario influenzare la decisione della Corte costituzionale?

A contrario, a mio avviso, sembra che la Corte si stia pronunciando a favore dell'ammissibilità della rilevanza probatoria della scatola nera così come disegnata dall'art. 145 bis purché con le dovute cautele sull'affidabilità dello strumento. Ad ogni modo, anche la Corte avrà pensato di attendere la parola finale della Consulta.

Cosa accadrà ora nelle aule processuali, vista la pronuncia siffatta? I giudici potranno ancora tenere in conto le risultanze della scatola nera nella valutazione del materiale probatorio o dovranno escluderla fintantoché non interverrà il decreto ministeriale? A mio avviso, se oggi la scatola nera non può essere considerata come piena prova ai sensi dell'art. 145 bis, con il meccanismo ivi previsto di inversione dell'onere della prova (al vaglio della Corte costituzionale), nulla impedisce che le si possa restituire la dignità di elemento di prova o presunzione semplice, considerando le risultanze alla stregua di "ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e cose" di cui all'art. 2712 c.c., assoggettate alla dinamica delle parti ivi prevista e di cui poco sopra abbiamo dato contezza.

Nell'attesa che anche la Consulta si esprima, assisteremo probabilmente ad una reviviscenza di vari orientamenti di merito, ora però delimitati dalle parole precise della Cassazione.

Fintanto che non verrà emanato il decreto ministeriale, continueremo a monitorare gli orientamenti giurisprudenziali; ad ogni modo, ci tocca attendere la parola finale della Corte costituzionale.

(*) *Avvocato, foro di Bergamo e autrice per La Tribuna del dossier La Riforma del codice della strada, Piacenza 2025.*

(**) Il presente scritto riproduce, debitamente riadattata, la relazione tenuta dall'autrice nel corso del seminario *I vantaggi e i limiti della black box*, organizzato da A.i.p.e.d. (Associazione italiana periti estimatori danni - <https://www.peritiaipedi.it/>), in data 1° febbraio 2025, Napoli.

NOTE

(1) La pronuncia (pubblicata in www.latribunaplus.it) pone temporaneamente un argine alle diatribe sul significato da attribuire all'art. 145 bis comma 1, Cap, da leggere in combinato disposto con l'art. 132 ter, comma 1, lett. b), Cap, enunciando quanto segue: "Poiché l'art. 145 bis del D.L.vo 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi

decreti, previsti dall'art. 132 bis (rectius: ter, ndr), non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri". Torneremo su questa pronuncia nel prosieguo della trattazione.

(2) Si rinvia al nostro contributo *Valore probatorio delle scatole nere: prova libera e prova legale; la questione di legittimità costituzionale intorno all'art. 145 bis, comma 1, D.L. n. 209/2005*, in *questa Rivista* n. 4 del 2018, pag. 291 – scaricabile al link <https://avvocatofusco.com/avvocato-per-incidenti-stradali/>. In quella occasione, si offriva un primo commento a Giudice di pace di Barra ord. 30 settembre 2017 che sollevava la questione di legittimità costituzionale sull'art. 145 bis, comma 1, nella parte in cui prevede che «le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» per contrasto con gli artt. 24 e 11 Cost. Si coglie, pertanto, l'occasione per riprendere il filo del discorso iniziato nel precedente scritto, tentando di compiere qui di quelle precisazioni rispetto a quanto ivi espresso.

(3) La scatola nera EDR è diventata obbligatoria dal 6 luglio 2022 per l'omologazione e dal 7 luglio 2024 per i veicoli di nuova immatricolazione e commercializzazione (Reg. Ue 2019/2144). Le scatole nere per finalità assicurative sono dette after market, in quanto montate sul veicolo in abbinamento ad una polizza RCA a cura della stessa compagnia assicurativa; da qui il maggior rischio di alterazione a manomissione sia in fase di installazione che di registrazione nonché di trasmissione ed elaborazione dei dati. Per una esaustiva esposizione degli aspetti tecnici delle scatole nere, si rinvia al testo dell'ing. ANGELO CAPOLUPO, *La scatola nera, principi e applicazioni della black box in ambito automotive*, edito da Duessegi Editore, 2022, ed alla ricca bibliografia ivi contenuta (ISBN 978-88-946838-0-6).

(4) Non potendo riprodurre l'intero excursus storico compiuto durante il seminario intorno alle origini e all'introduzione della scatola nera nel mercato italiano e nell'ordinamento giuridico, ci limitiamo a ricordare alcuni punti salienti. Con l'art. 32 del D.L. del 24 gennaio 2012 n. 1 (c.d. Decreto Liberalizzazioni – Governo Monti), conv. in L. 24 marzo 2012 n. 27), veniva introdotto nell'art. 132 del Cap lo strumento della scatola nera con evidenti finalità antifrode. Con l'art. 8 del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 (c.d. Decreto Destinazione Italia – Governo Letta), conv. in L. 21 febbraio 2014 n. 9, si conferiva per la prima volta valore di "piena prova" alle risultanze della scatola nera (comma 1 bis, art. 132 Cap). Sennonché, il malcontento manifestato intorno a questa norma indusse il legislatore a rimediare sulla questione e, in sede di conversione del D.L., l'art. 8 venne stralciato. Per una disamina dell'evoluzione normativa antecedente al 2017 e dell'aspra polemica sorta intorno all'interpretazione del nuovo istituto tra Isvap (attuale Ivass) e Ania, si rinvia al Dossier Ania 1° febbraio 2014, facilmente reperibile sul sito web di Ania. Di recente la scatola nera è stata nuovamente al centro dell'attenzione in quanto alcune novità sono state inserite nella nuova legge annuale sulla concorrenza: si vedano all'uopo gli artt. 20 e ss., L. 16 dicembre 2024 n. 193 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, in vigore dal 18 dicembre 2024). Per un breve approfondimento sulla legge cit., si veda il nostro contributo al link <https://avvocatofusco.com/diritto-assicurativo-responsabilita-civile/legge-concorrenza-2023-il-voto-ora-e-in-senato-le-norme-di-interesse-del-settore-assicurativo/>.

(5) L'art. 132 ter è stato introdotto dall'art. 1, comma 6, L. 124/2017 cit.

(6) "I tabulati riportanti i dati contenuti nel dispositivo di rilevamento installato su un veicolo (c.d. "scatola nera") sono prove documentali, acquisibili al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., in quanto rappresentativi della registrazione di determinati "fatti" da parte dello strumento informatico" (Cass. pen. 11 febbraio 2021 n. 5415).

(7) Tra le memorie depositate in quella fase, spicca particolarmente quella dell'Oua (Organismo unitario dell'avvocatura, dal 2016 Organismo congressuale forense), la quale aveva chiaramente messo in evidenza le criticità connesse all'uso di una prova legale in detto ambito, rappresentando una possibile violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

Successivamente l'Oua integrava la memoria facendo sue le osservazioni depositate all'AICIS (Associazione italiana consulenti di infortunistica stradale), contenente rilevanti osservazioni tecniche: tutto reperibile sul sito parlamentare della legge 124/2017, riportato nel testo. Sul punto si è già ampiamente detto nel nostro contributo citato alla nota 3, cui si rinvia.

(8) Per una esposizione più approfondita dei tre orientamenti citati, si veda: P. SANTORO, *Le nuove norme sulle assicurazioni RCA*, Tribuna Dossier, ed. La Tribuna, Piacenza 2017, da cui abbiamo estratto la sintesi rielaborata.

(9) Ricordiamo alcune delle pronunce sul punto, rinviando ad una lettura integrale delle sentenze per un miglior inquadramento della casistica e degli orientamenti che si sono affermati. Giudice di pace di Viterbo, sent. 21 settembre 2006 n. 2956; Giudice di pace di Cerignola, sent. 1699 del 1° aprile 2019; Giudice di pace di Sorrento, sent. 1392/2019; Tribunale di Chieti, sent. 4 maggio 2021 n. 312 (da cui poi la pronuncia della Cass. 13725/2024 qui in esame); Giudice di pace di Palermo, sent. 12 ottobre 2021 n. 2611; Giudice di pace di Perugia, sent. 17 maggio 2022 n. 274; Giudice di pace di Trapani, sent. 16 gennaio 2023, riportata e brevemente annotata in *questa Rivista*, n. 11/2024, pag. 987.

(10) "La norma in questione quindi assegna una efficacia probatoria privilegiata alle risultanze delle c.d. scatole nere, tale da superare evidentemente il valore iuris tantum del C. a doppia firma. In sostanza la parte contro cui i rilievi sono stati prodotti è ammessa a provare il solo eventuale malfunzionamento (e/o manomissione) del dispositivo e non già che il fatto storico sia avvenuto diversamente da quanto attestato nei rilievi: trattasi quindi di una fattispecie di prova vincolata il cui limite è dato da una norma a carattere speciale che fa eccezione al principio generale di libera valutazione delle prove da parte del Giudice secondo l'art. 116 c.p.c. L'attore in ultima analisi deve preliminarmente provare l'avvenuta manomissione o il malfunzionamento dell'apparecchio e solo in caso positivo può offrire la prova che la dinamica del sinistro sia diversa da quella registrata. Nel caso di specie le prove testimoniali sono state articolate dalla difesa dell'attore solo sulla prova del sinistro e di conseguenza non si ritengono ammissibili in ragione di quanto sopra espresso" (così Giudice di pace di Perugia, 17 maggio 2022 n. 274).

(11) Interessante rileggere l'emendamento proposto da Oua nella sua memoria depositata in Senato durante i lavori parlamentari della l. 124/2017: «All'art. 145 bis n. 1 le parole: "le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo" vengano modificate con le seguenti: "le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non allegli il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo"».

(12) Si rinvia alla casistica enunciata nelle sentenze citate nel presente scritto, ricche di riferimenti ai vari aspetti menzionati.

(13) Come già affrontato nel mio contributo del 2018, citato supra alla nota 3, esiste un altro interessante caso in cui il legislatore ha optato per una prova legale particolarmente gravosa per la parte processuale tenuta a difendersi in giudizio contro le risultanze di una strumentazione elettronica. Si tratta degli accertamenti alle infrazioni per eccesso di velocità ex art. 142 C.d.s. effettuati con autovelox e apparecchiature simili. Secondo il comma 6 dell'art. 142, cit., "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate...". La Corte costituzionale, intervenuta con sent. 113/2015 sull'art. 45, comma 6, C.d.s., dedicato appunto alle apparecchiature omologate, ebbe a precisare, in un interessante passaggio che ci torna utile in questo contesto, che il legislatore aveva effettuato un bilanciamento di vari interessi prima di porre un onere probatorio così gravoso a carico dell'opponente. Rinviamo al nostro precedente scritto. Si riporta qui soltanto il passaggio della Corte in cui si spiega la ratio sottesa alla scelta operata in materia di prova legale e onere probatorio. "Occorre a tal proposito considerare che nelle richiamate disposizioni l'uso delle apparecchiature di misurazione è strettamente collegato al valore probatorio delle loro risultanze nei procedi-

menti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità (...)
Detta soluzione normativa si giustifica per la peculiarità della fattispecie concreta che – allo stato attuale della tecnologia – rende impossibile o sproporzionatamente oneroso riprodurre l'accertamento dell'eccesso di velocità in caso di sua contestazione. È evidente che, al fine di dare effettività ai meccanismi repressivi delle infrazioni ai limiti di velocità, la disposizione realizza in modo non implausibile e non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. È vero infatti che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l'applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare – onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell'accertamento – il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l'omologazione e la taratura dell'autovelox conferiscono alle prestazioni di quest'ultimo. In definitiva il bilanciamento realizzato dall'art. 142 del

codice della strada ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall'altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato. Detto bilanciamento si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la custodia e la conservazione di tale affidabilità costituisce il punto di estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non perdono la loro ineliminabile ragion d'essere. Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate".